



CITTA' DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Città Metropolitana di Firenze)

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29/07/2025

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

- ART. 1 OGGETTO**
- ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE**
- ART. 3 DEFINIZIONE DI IMPIANTO SPORTIVO**
- ART. 4 TIPOLOGIE DI GESTIONE**

TITOLO II IMPIANTI SPORTIVI GESTITI IN FORMA DIRETTA

- ART. 5 CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GESTITI IN FORMA DIRETTA**
- ART. 6 USO STRAORDINARIO E REVOCA**
- ART. 7 USO DELL'IMPIANTO**
- ART. 8 CUSTODIA DEGLI IMPIANTI**
- ART. 9 PUBBLICO**
- ART. 10 DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI GESTITI IN FORMA DIRETTA**
- ART. 11 RISPETTO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE**
- ART. 12 INSTALLAZIONI PARTICOLARI**
- ART. 13 TARIFFE D'USO**
- ART. 14 PENALITA'**

TITOLO III IMPIANTI SPORTIVI GESTITI IN FORMA INDIRETTA

- ART. 15 SOGGETTI AFFIDATARI**
- ART. 16 APERTURA AI SINGOLI CITTADINI**
- ART. 17 TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI**
- ART. 18 PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE**
- ART. 19 DURATA**
- ART. 20 CRITERI DI SCELTA DELL'AFFIDATARIO IN CONCESSIONE**
- ART. 21 SANZIONI, DECADENZA E REVOCA**
- ART. 22 CONTROLLI**
- ART. 23 TARIFFE**
- ART. 24 MANUTENZIONI E RISTRUTTURAZIONI**
- ART. 25 DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI GESTITI IN FORMA INDIRETTA**

TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI

- ART. 26 DECORRENZA ED ABROGAZIONI**
- ART. 27 NORMA FINALE**

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Figline e Incisa Valdarno o ad esso affidati, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 28/02/2021 n. 38 e dalla Legge Regionale Toscana 27/02/2015 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica a tutti gli impianti sportivi di proprietà comunale o affidati in gestione all'Amministrazione stessa.

ART. 3 - DEFINIZIONE DI IMPIANTO SPORTIVO

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per "impianto sportivo" il luogo opportunamente conformato ed attrezzato per lo svolgimento dell'attività sportiva in condizione di igiene e sicurezza per tutti gli utenti dello stesso.

2. Gli impianti sportivi comunali sono costituiti da uno o più spazi d'attività omogenee o complementari che, unitamente alle strutture pertinenti, sono finalizzate all'attività sportiva.

3. Tali strutture sono destinate all'uso pubblico e servono alla pratica dello sport agonistico, non agonistico e attività ludico-motoria-ricreativa per il benessere l'aggregazione, l'inclusione o la solidarietà sociale dei cittadini.

4. L'Amministrazione Comunale garantisce alle diverse categorie di utenze la possibilità di accesso nei seguenti impianti sportivi:

- Stadio "Goffredo del Buffa" di piazza Libertà;
- Stadio Comunale di via Pertini – Incisa;
- Campo sportivo "Antistadio" di piazza Costituzione;
- Campo sportivo "Ponterosso" di via Tina Anselmi e Nilde Iotti;
- Campo sportivo "Madonnino" di via G. da Verrazzano;
- Campo sportivo di via Olimpia;
- Area sportiva Scuola "Matassino" di via Fratelli Rosselli – Figline;
- Piscina comunale;
- Campi da tennis "Vasco Torricelli" di piazza Don Minzoni;
- Campi da tennis "Stefano Borgonovo" in Loc. Barberino-Mezzule;
- Palestra I.S.I.S. "Giorgio Vasari" di piazza Caduti di Pian d'Albero (concessa in uso in orario extrascolastico dalla Città Metropolitana di Firenze);
- Palestra Scuola "San Biagio" di via Pilati;
- Palestra Scuola "Matassino" di piazza Don Minzoni;
- Palestra Scuola "Dante Alighieri" di piazza della Memoria;
- Palestra Scuola "Leonardo Da Vinci" di via Garibaldi;
- Palestra Scuola "Francesco Petrarca" di piazza della Memoria;
- Palestra Scuola "Aronne Cavicchi" di via Martiri Cavicchi;
- Palestra Scuola "G.B. Del Puglia" di piazza Aldo Moro;

ART. 4 - TIPOLOGIE DI GESTIONE

1. Il Comune di Figline e Incisa Valdarno gestisce gli impianti di sua proprietà o ad esso affidati nei seguenti modi:

- a) in forma diretta, anche in accordo con altri Enti pubblici e/o Istituzioni scolastiche, tenuto conto delle specifiche caratteristiche organizzative e finanziarie relative all'impianto, dell'idoneità del personale a disposizione e delle finalità pubbliche da perseguire;
- b) in forma indiretta, mediante concessione della gestione degli impianti ai soggetti di cui al successivo art. 15, esclusivamente attraverso convenzioni di affidamento, derivanti da avvisi pubblici specifici individuati per ogni tipologia di impianto.

TITOLO II

IMPIANTI SPORTIVI GESTITI IN FORMA DIRETTA

ART. 5 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GESTITI IN FORMA DIRETTA

1. Gli impianti sportivi gestiti in forma diretta sono concessi prioritariamente agli Istituti Scolastici del Comune di Figline e Incisa Valdarno, secondo il loro calendario di attività didattiche.
2. In subordine, gli impianti sportivi sono concessi ai seguenti soggetti che non abbiano debiti pregressi nei confronti del Comune alla data presentazione della richiesta di concessione, salvo non sia stato approvato dall'Amministrazione un piano di ammortamento per l'estinzione del debito:
 - a) società o associazioni sportive iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
 - b) soggetti privati.
3. Per i soggetti di cui alla lett. a) del precedente comma, gli impianti sportivi verranno affidati in orario extrascolastico con il rispetto dell'ordine di priorità derivante dalla somma dei punteggi ottenuti dalla seguente griglia di criteri:

CRITERIO		PUNTI
Società o associazioni sportive aventi sede legale nel Comune di Figline e Incisa Valdarno		5
Società o associazioni sportive aventi sede legale in altri Comuni		1
Atleti iscritti alle società o associazioni sportive nell'ultima stagione sportiva, residenti nel Comune di Figline e Incisa Valdarno	Fino a 50 atleti	3
	Da 51 a 100 atleti	6
	Oltre 100 atleti	9
Atleti con età inferiore a 18 anni iscritti alle società o associazioni sportive nell'ultima stagione sportiva, residenti nel Comune di Figline e Incisa Valdarno	Fino a 50 atleti	5
	Da 51 a 100 atleti	10
	Oltre 100 atleti	15
Atleti con età inferiore a 18 anni iscritti alle società o associazioni sportive nell'ultima stagione sportiva, che hanno svolto l'attività gratuitamente a seguito di un progetto attivato con i Servizi Sociali del Comune di Figline e Incisa Valdarno o direttamente dalla società o associazione sportiva	Fino a 2 atleti	1
	Da 3 a 5 atleti	3
	Oltre 5 atleti	6
Storicità di utilizzo continuativo degli impianti sportivi di cui all'art. 3 comma 4 a decorrere dall'ultima stagione sportiva	Da 5 a 10 stagioni sportive	3
	Oltre 10 stagioni sportive	6
Atleti con età pari o superiore a 65 anni iscritti alle società o associazioni sportive nell'ultima stagione sportiva, residenti nel Comune di Figline e Incisa	Fino a 20 atleti	3
	Oltre 20 atleti	6

Valdarno		
Unica società o associazione sportiva dilettantistica ad offrire la disciplina sportiva praticata nell'ultima stagione sportiva		3

4. La graduatoria è valida per le concessioni stagionali, verrà stilata in ordine decrescente di punteggio e l'assegnazione effettiva degli impianti sportivi indicati al precedente art. 3, comma 4, num. 1) avverrà attribuendo il numero di ore richieste per un ogni singolo impianto sportivo tra le Associazioni/Società sportive dilettantistiche che lo hanno richiesto, secondo l'ordine graduatoria.
5. Il numero massimo di ore concedibili ad ogni Associazione/Società sportiva dilettantistica per tutti gli impianti richiesti è pari a 50. Tale limite è superabile solo in caso di ore rimaste disponibili al termine delle assegnazioni.
6. A parità di condizioni, si seguiranno le seguenti priorità:
 - a) Associazioni o Società sportive dilettantistiche con sede legale nel Comune di Figline e Incisa Valdarno;
 - b) Associazioni o Società sportive dilettantistiche con maggior numero di atleti di età inferiore a 18 anni;
 - c) Associazioni o Società sportive dilettantistiche con maggior storicità di utilizzo continuativo degli impianti sportivi di cui all'art. 3, comma 4, lett. 1).
7. Per ottenere in uso gli impianti sportivi comunali dovrà essere seguito il seguente iter:
 - a) i soggetti di cui al precedente comma 2 dovranno fare richiesta entro il 30 giugno di ciascun anno, utilizzando il modulo predisposto dall'Amministrazione comunale firmato dal legale rappresentate delle Associazioni o Società sportive dilettantistiche, corredato dallo Statuto (se non già in possesso dell'Ufficio comunale competente);
 - b) l'Amministrazione entro il 31 agosto autorizza e programma l'uso degli impianti sulla base della graduatoria di cui al precedente comma 3;
 - c) la concessione degli impianti sportivi ai soggetti privati potrà avvenire di volta in volta all'atto della richiesta, previa verifica della disponibilità dell'impianto.
8. E' fatto divieto di utilizzare gli impianti sportivi ai soggetti non espressamente autorizzati dall'Amministrazione.

ART. 6 - USO STRAORDINARIO E REVOCA

1. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di sospendere temporaneamente, modificare o revocare gli orari ed i turni di assegnazione per manifestazioni promosse dall'Amministrazione comunale stessa, quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecnico o per consentire interventi di manutenzione degli impianti, anche senza nessun preavviso.
2. In caso di richiesta di concessioni straordinarie per singolo evento, gli impianti sportivi saranno assegnati previa verifica della disponibilità e laddove non ci siano altri eventi concomitanti dei soggetti titolari di concessione stagionale per l'impianto prescelto.

ART. 7 - USO DELL'IMPIANTO

1. Gli utilizzatori sono obbligati a munirsi a propria cura e spese di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento di attività sportive e similari relative all'attività svolta.
2. Il singolo soggetto utilizzatore o il legale rappresentate della società o associazione risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni ed alle apparecchiature installate.
3. Il soggetto autorizzato deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.
4. Le società sportive o associazioni sono obbligate a presentare un'autocertificazione con la quale si attesti la copertura per gli iscritti di assicurazione sportiva, nonché polizza RCT.
5. L'accesso agli impianti sportivi dovrà avvenire indossando calzature idonee alla pavimentazione e alla struttura e perfettamente pulite.

6. I soggetti autorizzati all'uso degli impianti sportivi sollevano l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso del suddetto.
7. L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi da gioco durante l'utilizzazione degli impianti è strettamente limitato al personale di servizio e alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti degli enti o federazioni sportive.
8. Il mancato rispetto del Regolamento o delle disposizioni impartite, nonché la mancata o parziale corresponsione delle tariffe previste, comporta la decadenza della concessione degli spazi per gli anni successivi.
9. Nella sede comunale è tenuto un apposito registro delle concessioni rilasciate.
10. L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti sportivi, non risponde degli eventuali danni materiali che agli utenti ed a terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente gestite dal richiedente, cui competono le responsabilità.
11. Gli utenti devono indirizzare eventuali segnalazioni o reclami direttamente all'Amministrazione.

ART. 8 - CUSTODIA DEGLI IMPIANTI

1. La custodia degli impianti gestiti in forma diretta può essere affidata, nei modi e nelle forme di legge, ai soggetti ritenuti più idonei per impianti specifici, ai quali compete:
 - a) apertura e chiusura degli impianti sportivi durante l'attività, il controllo e custodia degli stessi durante lo svolgimento degli allenamenti e delle gare;
 - b) pulizia e riordino degli stessi.

ART. 9 - PUBBLICO

1. Il pubblico ammesso negli impianti sportivi è tenuto alla massima correttezza nell'uso degli impianti e dei servizi. Le Associazioni o Società sportive dilettantistiche si faranno carico di ottemperare alle norme di legge vigenti e alle specifiche disposizioni impartite dall'Amministrazione comunale, nonché a controllare la corretta affluenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni di legge.

ART. 10 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI GESTITI IN FORMA DIRETTA

1. Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo, i richiedenti possono consentire l'uso in sub-concessione, anche parziale o gratuito, dell'impianto a terzi, fatto salvo per i locali il cui uso in sub-concessione è autorizzato dall'Amministrazione comunale.

ART. 11 - RISPETTO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

1. Gli utilizzatori sono obbligati ad osservare la maggiore diligenza possibile nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi e dei servizi, in modo da:
 - a) rispettare gli orari di apertura e chiusura;
 - b) evitare qualsiasi danno all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune;
 - c) mantenerli nello stato di efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune.
2. Gli utilizzatori sono tenuti a segnalare senza indugio, ogni danno alle strutture e agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura.

ART. 12 - INSTALLAZIONI PARTICOLARI

1. Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra-sportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, gli utilizzatori devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.
2. L'utilizzatore deve presentare insieme all'atto di concessione dello spazio, tutta la documentazione necessaria, comprese le dichiarazioni di conformità alle norme vigenti, nonché la dichiarazione che sollevi l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità civile o penale.
3. Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività. terminate le operazioni di smontaggio, l'utilizzatore deve darne comunicazione al Comune per consentire la verifica delle condizioni dell'impianto.

ART. 13 - TARIFFE D'USO

1. La quantificazione delle tariffe da applicare per l'utilizzo degli impianti e le scadenze di pagamento delle stesse sono di competenza della Giunta Comunale.

ART. 14 - PENALITA'

1. La violazione delle norme previste nel presente regolamento comporta la sospensione o la revoca della concessione.

TITOLO III

IMPIANTI SPORTIVI GESTITI IN FORMA INDIRETTA

ART. 15 - SOGGETTI AFFIDATARI

1. La concessione in gestione degli impianti sportivi di cui al precedente articolo 3 comma 4, avviene in via preferenziale a favore di Associazioni o Società sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, nonché a raggruppamenti temporanei tra i predetti soggetti, secondo procedure ad evidenza pubblica.
2. L'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, avviene solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione di cui al presente Regolamento.

ART. 16 - APERTURA AI SINGOLI CITTADINI

1. In ogni impianto sportivo devono essere garantiti l'accesso e l'uso dell'impianto per tutti i cittadini secondo la valorizzazione del principio dello "sport per tutti", quale pratica ad ogni età con fine sociale e di prevenzione della salute.
2. La convenzione di affidamento regola le modalità di accesso agli impianti sportivi da parte dei singoli cittadini non aderenti a nessuna società o associazione sportiva, o aderenti a società sportive diverse dalla concessionaria.
3. Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sono determinate dall'Amministrazione Comunale ed esposte con chiarezza e massima visibilità all'interno degli impianti, tenendo conto della rilevanza sociale dei servizi.
4. La convenzione di affidamento può determinare una riserva di utilizzo degli impianti a favore dell'Amministrazione Comunale, destinata a iniziative o manifestazioni proprie o da essa patrocinate.

ART. 17 - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI

1. La procedura di selezione è differenziata in base al fatto che l'impianto sportivo sia da configurare come impianto con o senza rilevanza economica, da valutare in occasione dell'avvio della procedura gestionale di affidamento.

ART. 18 - PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE

1. La procedura di selezione per l'affidamento in gestione di un impianto sportivo ad un soggetto concessionario avverrà tramite avviso pubblico, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 38/2021 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'avviso pubblico dovrà specificare i requisiti necessari alla partecipazione ed i criteri di scelta dell'affidatario di cui all'art. 20 con i relativi punteggi.

3. L'offerta potrà essere presentata da tutti i soggetti di cui all'art. 15, comma 1, del presente Regolamento.

4. La Commissione verifica il possesso dei requisiti richiesti e attribuisce i punteggi secondo quanto previsto dall'art. 20.

ART. 19 - OGGETTO, DURATA E MODALITÀ

1. La convenzione di affidamento potrà avere ad oggetto la gestione dell'impianto e la manutenzione ordinaria dello stesso, nonché interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria, alla ristrutturazione, all'adeguamento o innovazione dell'impianto.

2. La convenzione potrà avere altresì ad oggetto:

a) la pubblicità visiva e fonica all'interno dell'impianto, previo rilascio delle autorizzazioni, purché il contenuto non sia in contrasto, o di nocumento, con l'immagine della città e con l'obbligo di ottemperare al pagamento di ogni canone, imposta o tassa previsto dalla normativa vigente;

b) il servizio di somministrazione di alimenti e bevande, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

c) attività commerciale di vicinato esclusivamente diretta alla rivendita di articoli sportivi e gadget strettamente correlati con le attività sportive praticate sull'impianto.

3. L'avviso pubblico indica la durata della concessione.

4. Qualora la convenzione di affidamento imponga al concessionario l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, adeguamento o innovazione dell'impianto sportivo, la durata della concessione è stabilita secondo il piano di ammortamento degli investimenti sostenuti dal concessionario.

5. I termini, le modalità e le condizioni di affidamento saranno regolati sulla base della convenzione stipulata con il Concessionario.

ART. 20 - CRITERI DI SCELTA DELL'AFFIDATARIO IN CONCESSIONE

1. Per gli impianti valutati a rilevanza economica la scelta del concessionario avviene utilizzando la disciplina contenuta nel vigente Codice dei contratti pubblici.

2. Per gli impianti valutati privi di rilevanza economica la scelta del concessionario avviene secondo le procedure previste dalla normativa nazionale, regionale e comunale vigente in materia sportiva.

3. La scelta del concessionario dovrà tener conto dei seguenti criteri:

a) storicità sul territorio e dell'esperienza nel settore;

b) storicità degli impianti, ovvero della continuità nella gestione degli impianti sportivi per un rilevante numero di anni da parte della stessa società o associazione sportiva;

c) numero dei tesserati alla federazione sportiva di riferimento del soggetto proponente interessati alle attività praticabili nell'impianto, con particolare riferimento ai tesserati del settore giovanile;

d) programma di manutenzione degli impianti ed entità degli investimenti su di essi con particolare riferimento all'abbattimento delle barriere architettoniche;

- e) affidabilità economica, assenza di posizioni debitorie nei confronti sia dell'ente affidatario che degli altri eventuali enti con cui il soggetto ha in corso concessioni;
- f) qualificazione professionale degli istruttori, degli allenatori e degli staff tecnici utilizzati;
- g) modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell'impianto, nonché dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione dello stesso;
- h) compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
- i) capacità di realizzazione di progetti sportivi, con particolare riferimento all'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani ed all'avviamento allo sport dei diversamente abili, degli anziani e dei minori;
- j) titoli di merito sportivi e di natura sociale posseduti;
- k) dimostrata capacità di utilizzare gli impianti sportivi anche come elemento di sviluppo di segmenti turistici;
- l) valutazione della convenienza economica dell'offerta da effettuarsi, tenendo conto in modo prevalente della complessiva capacità di valorizzare l'offerta sportiva da parte dell'affidatario, in base alla previa indicazione da parte dell'ente locale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
- m) apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
- n) carattere interdisciplinare delle attività sportive praticate e praticabili nell'impianto, in relazione alle caratteristiche dello stesso, nonché la gestione integrata con altri soggetti;
- o) compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi;
- p) progetti di attività motorie e sportive per la scuola, da realizzare in collaborazione con gli Istituti Scolastici del territorio comunale;
- q) attività di sensibilizzazione/formazione delle famiglie inerenti il corretto approccio all'attività motoria/sportiva da parte dei minori;
- r) attività di sensibilizzazione/formazione delle figure di istruttori/allenatori di attività rivolte a bambini e ragazzi in merito alle competenze relazionali e alla funzione educativa connessa al loro ruolo.

ART. 21 - SANZIONI, DECADENZA E REVOCA

1. Il soggetto concessionario ha l'obbligo di uniformarsi e rispettare tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Ove non attenda o non rispetti in tutto o in parte tali obblighi, ovvero violi le disposizioni contenute nel presente Regolamento, oltre a incorrere nella possibilità di decadenza, al concessionario verranno applicate le penali previste dalla convenzione, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno.

2. In caso di gravi e reiterati inadempimenti, l'Amministrazione Comunale potrà dichiarare la decadenza della concessione con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente.

ART. 22 - CONTROLLI

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare verifiche, ispezioni e controlli del rispetto delle prescrizioni legislative, delle norme regolamentari, nonché delle disposizioni contenute nelle singole convenzioni.

ART. 23 - TARIFFE

1. La Giunta Comunale delibera le tariffe massime per l'uso degli impianti sportivi gestiti in forma indiretta.

2. Il concessionario avrà l'obbligo di applicare le tariffe massime approvate, con la sola facoltà di ridurle.

3. Le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe saranno introitate dal concessionario.

4. L'atto che approva le tariffe dovrà essere apposto in maniera ben visibile all'interno dell'impianto sportivo.

5. L'Amministrazione comunale si riserva di imporre al concessionario nei singoli atti di convenzione la gratuità dell'accesso all'impianto nei confronti di società o associazioni che abbiano caratteristiche di particolare rappresentatività della comunità locale, per radicamento territoriale, meriti sportivi o livello delle competizioni disputate.

ART. 24 - MANUTENZIONI E RISTRUTTURAZIONI

1. Tutte le spese di gestione e manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo e sue pertinenze sono a carico del concessionario, compresi i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso.

2. Qualora l'Amministrazione comunale ritenga opportuno eseguire lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, adeguamento o innovazione che rivestano carattere di urgenza, la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell'impianto e non sia in grado di provvedere direttamente, il concessionario potrà essere autorizzato ad eseguire i lavori.

3. Nel caso in cui il concessionario intenda effettuare investimenti destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini sportivi sull'impianto in concessione, l'Amministrazione Comunale potrà rilasciare garanzia fidejussoria per l'assunzione di mutui secondo quanto stabilito dall'art. 207 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

4 Per l'affidamento dei lavori il concessionario è tenuto ad osservare le procedure previste dalla normativa vigente in materia, salvo ulteriori obblighi procedurali previsti dalla convenzione.

ART. 25 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI GESTITI IN FORMA INDIRETTA

1. E' fatto divieto di sub-concedere a terzi l'impianto oggetto della concessione oltre i limiti di legge o di modificare la destinazione d'uso, pena la revoca della concessione stessa.

2. E' data la facoltà al soggetto aggiudicatario di poter sub-concedere, per un periodo pari alla durata della convenzione, alcuni servizi connessi all'attività sportiva quali la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, della rivendita di articoli sportivi e gadget e della pubblicità, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale e con le modalità previste nella convenzione.

3. I rapporti di convenzione per l'esercizio di tornei, singole manifestazioni, od altre attività che richiedono l'uso temporaneo dell'impianto da parte di altri soggetti dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

4. L'utilizzo anche temporaneo per finalità diverse da quelle proprie dell'impianto, può avvenire con autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 26 - DECORRENZA ED ABROGAZIONI

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.

2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni Comunali in materia.

ART. 27 - NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.